

## ATTO COSTITUTIVO

della società "SELLA DISTRIBUZIONE S.p.A.", con sede in Biella.

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 8 (otto) del mese di settembre, in Biella, Via Corradino Sella, n. 10, ove aveva sede lo "storico" Lanificio Maurizio Sella, da cui sono derivate tutte le aziende del Gruppo Banca Sella e mentre è in corso, nello stesso luogo, una prima "storica" riunione, definita "iniziativa azionisti responsabili", di tutti gli azionisti Sella e discendenti dalle figlie maritate.

Avanti me, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, città di mia residenza, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi rinunciato col mio consenso, l'infranominato comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, compare il signor SELLA dott. Maurizio, nato a Biella (BI) il 12 maggio 1942 e residente a Biella (BI), Regione San Gerolamo, n° 1, imprenditore (Codice Fiscale: SLL MRZ 42E12 A859N), il quale dichiara d'intervenire al presente atto in rappresentanza della società "BANCA SELLA S.p.A.", con sede in Biella (BI), via Italia, n° 2, costituita in Italia il 4 ottobre 1991, e capitale versato di Euro 80.000.000,00=, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e appartenente al "Gruppo Banca Sella", iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella col n° 01709430027, coincidente col suo Codice Fiscale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa, in virtù dei poteri attribuitigli dal detto Consiglio con la deliberazione in data 31 agosto 2005.

Egli mi richiede di far constare col presente atto di quanto segue:

#### ART. 1. - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

1.a - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "SELLA DISTRIBUZIONE S.p.A." della quale la società "BANCA SELLA S.p.A." è l'unico socio.

La sede della società è posta nel Comune di Biella.

Ai soli fini dell'indicazione richiesta in sede di iscrizione della società nel Registro delle Imprese dall'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del Codice Civile, le parti indicano l'indirizzo della sede legale in Via Italia, civico n° 2.

1.b - La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta).

1.c - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).

1.d - L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la produzione e la fornitura di servizi in materia di marketing e direct marketing e di altri servizi comunque connessi o complementari con le attività dinanzi specificate, comprese l'organizzazione e la gestione di campagne promozionali e pubblicitarie.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari strettamente necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono esplicitamente escluse dall'oggetto sociale l'attività bancaria, come disposta dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, come disposto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

1.e - Lo scioglimento e la liquidazione della società saranno disciplinati dalla legge e da quanto previsto dallo statuto come infra allegato.

#### ART. 2 - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E AZIONI

2.a - La costituente stabilisce in Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila) il

capitale della società, che sarà rappresentato da n° 13.000.000 (tredicimilioni) di azioni, nominative ed indivisibili, del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

2.b - Detto capitale viene totalmente assunto e sottoscritto dalla società "BANCA SELLA S.p.A." che dichiara di averlo interamente versato ai sensi dell'art. 2342 C.C., come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data odierna dalla depositaria "BANCA SELLA s.p.a." di Biella.

2.c - Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge e sono indivisibili per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile.

2.d - Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437 comma 1, del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della società o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437- quater del Codice Civile.

#### ART. 3. - STATUTO

3.a - Le norme di funzionamento della società sono portate dallo statuto che allego al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante, previa lettura del medesimo al comparente e sua approvazione.

3.b - La modifica delle norme statutarie è disciplinata dall'art. 2436 C.C..

#### ART. 4 - ASSEMBLEE

4.a - La convocazione, la costituzione ed il funzionamento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono disciplinate dall'inserito statuto.

4.b - L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia la percentuale di capitale rappresentata.

4.c - L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### ART. 5 - AMMINISTRAZIONE

5.a - La costituente stabilisce di adottare per l'amministrazione della società il metodo c.d. "tradizionale", disciplinato dagli artt. 2380 - bis e seguenti del Codice Civile.

5.b - La nomina, la revoca ed il funzionamento dell'organo amministrativo sono disciplinati dallo statuto allegato e, in caso di suo silenzio, dalla legge.

5.c - L'organo amministrativo, sia in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione che in caso di nomina di un Amministratore Unico, è investito di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

5.d - La rappresentanza sociale viene attribuita secondo quanto previsto dall'art. 25 dello statuto.

5.e - La costituente stabilisce che, per i primi tre esercizi di attività sociale, e così sino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette), la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri, nominati in persona dei signori:

- SELLA Dott. Maurizio, sopra indicato;
- SELLA Dott. Franco, nato a Biella (BI) il 22 agosto 1930, residente a Biella (BI), Via Varelli, n° 3 (Codice Fiscale: SLL FNC 30M22 A859B);
- BIGIORDI Geom. Guido, nato a Biella (BI) il 18 aprile 1949, residente a Biella (BI), via dei Campi, n° 40 (Codice Fiscale: BGR GDU 49D18 A859H);

- MAGNANI Avv. Pier Vittorio, nato a Genova (GE) il 5 gennaio 1930, residente a Biella (BI), Viale Matteotti, n° 33 (Codice Fiscale: MGN PVT 30A05 D969E);
  - ROSSO Dott. Giovanni, nato a Torino (TO) il 15 marzo 1945, residente a Tronzano Vercellese (VC), Tenuta Foglietta, n° 8 (Codice Fiscale: RSS GNN 45C15 L219S);
  - SCARZELLA Dott. Marco, nato a Pollone (BI) il 14 settembre 1940, residente a Moncalieri (TO), Strada Colle di Cadibona, n° 27 (Codice Fiscale: SCR MRC 40P14 G798N);
  - SELLA Dott. Federico, nato a Biella (BI) il 6 giugno 1969, residente a Biella (BI), Regione San Gerolamo, n° 1 (Codice Fiscale: SLL FRC 69H06 A859N);
  - SELLA Ing. Pietro, nato a Biella (BI) il 26 marzo 1968, residente a Biella (BI), Regione San Gerolamo, n° 1 (Codice Fiscale: SLL PTR 68C26 A859H);
  - SELLA Dott. Sebastiano, nato a Biella (BI) il 29 settembre 1948, residente a Biella (BI), regione San Gerolamo, n° 1 (Codice Fiscale: SLL SST 48P29 A859I);
  - VIOLA Rag. Attilio, nato a Biella (BI) il 23 giugno 1950, residente a Biella (BI), strada regione Bercola, n° 3 (Codice Fiscale: VLI TTL 50H23 A859M);
- il primo dei quali con qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 6 - COLLEGIO SINDACALE

6.a - La nomina, la revoca, il funzionamento e le altre funzioni del Collegio Sindacale sono disciplinate dalla legge e dall'allegato statuto.

6.b - Sintantoché la società non sarà tenuta alla redazione di bilancio consolidato, o non farà ricorso al mercato dei capitali di rischio, il controllo contabile competerà, a norma dell'art. 2409 ter - comma secondo del Codice Civile, al Collegio Sindacale.

6.c - La costituente stabilisce che, per i primi tre esercizi di attività, e così sino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette), il Collegio Sindacale sarà composto dai signori:

a) quali Sindaci Effettivi:

- RAYNERI Dott. Alessandro, nato a Torino (TO) il 4 giugno 1932, residente a Torino (TO), Strada San Vito Revigliasco, n° 177/2 (Codice Fiscale: RYN LSN 32H04 L219F), Revisore Contabile;
- BERNERO Dott. Vittorio, nata a Campiglia Cervo (BI) il 19 ottobre 1937, residente a Biella (BI), strada Cantone Chiesa, n° 14 (Codice Fiscale: BRN VTR 37R19 B508K), Revisore Contabile;
- FOGLIA TAVERNA Dott. Riccardo, nata a Trivero (BI) il 16 giugno 1966, residente a Milano (MI), Largo Alpini, n° 15 (Codice Fiscale: FGL RCR 66H16 L436Y), Revisore Contabile;

il primo dei quali con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale;

b) quali Sindaci Supplenti:

- FENAROLI Dott. Guido, nata a Chiari (BS) il 14 aprile 1949, residente a Biella (BI), viale Matteotti, n° 10 (Codice Fiscale: FNR GDU 49D14 C618J), Revisore Contabile;
- RIZZO Rag. Alberto, nato a Biella (BI) il 19 febbraio 1935, residente a Biella (BI), via Bartolomeo Verona, n° 30 (Codice Fiscale: RZZ LRT 35B19 A859R), Revisore Contabile.

L'emolumento annuo complessivo da corrispondere ai Sindaci Effettivi viene stabilito nella misura minima prevista dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti, in relazione al capitale sociale.

#### ART. 7. - SPESE POSTE A CARICO DELLA SOCIETA'

Le spese per la costituzione poste a carico della società ammontano globalmente ad Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).

Quest'atto viene da me Notaio letto al comparente, che lo approva.

Occupa nove pagine circa di tre fogli, dattiloscritte e manoscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte manoscritte da me Notaio.

In originale firmato:

- Maurizio SELLA
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----  
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 18265 DELLA RACCOLTA  
**STATUTO**

della società "SELLA DISTRIBUZIONE S.p.A.", con sede in Biella.

\* \* \*

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede sociale e domicilio dei soci – Oggetto – Durata**

Articolo 1 – E' costituita la Società per Azioni denominata "SELLA DISTRIBUZIONE S.p.A".

Articolo 2 - La società ha sede in Biella.

L'organo amministrativo può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Il domicilio di ogni socio, per quanto riguarda i suoi rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale.

Articolo 3 – L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la produzione e la fornitura di servizi in materia di marketing e direct marketing e di altri servizi comunque connessi o complementari con le attività dinanzi specificate, comprese l'organizzazione e la gestione di campagne promozionali e pubblicitarie.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari strettamente necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono esplicitamente escluse dall'oggetto sociale l'attività bancaria, come disposta dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento, come disposto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Articolo 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**TITOLO II**

**Capitale sociale e azioni**

Articolo 5 - Il capitale sociale è di euro 6.500.000 (seimilioni cinquecentomila) diviso in n. 13.000.000 (tredicimilioni) di azioni, nominative ed indivisibili, del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

Articolo 6 - La qualifica di Socio risulta dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

La titolarità dell'azione costituisce per sé solo adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista; importa inoltre elezione di domicilio come risulta dal Libro dei Soci, per tutti i rapporti giudiziali ed extragiudiziali che possono correre tra la Società e l'azionista.

Per tutti gli effetti di legge, gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Biella per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

Articolo 7 - Le azioni sono trasferibili ai sensi di legge e sono indivisibili per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile.

Articolo 8 – Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea

degli Azionisti. La totalità delle azioni emittende, con l'osservanza delle norme di legge, è riservata in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

### TITOLO III

#### Assemblea

Articolo 9 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Articolo 10 - La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo. L'Assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero avviso scritto con prova di ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel Libro dei Soci al domicilio, ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio / video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- al presidente dell'Assemblea deve essere consentito, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- deve essere possibile lo scambio di documenti tra i partecipanti;
- al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 - L'intervento all'Assemblea spetta di diritto ai titolari di azioni i quali le abbiano depositate, nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo

Articolo 12 - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, soltanto da altro azionista, secondo le prescrizioni e nei

limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il diritto di intervento all'Assemblea medesima è constatato dal Presidente dell'Assemblea.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni

Articolo 13 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, ed in difetto da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Il Presidente, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione, compete al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 14 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia la percentuale di capitale rappresentata.

Articolo 15 - L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### TITOLO IV

##### Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 15 membri eletti dall'Assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 17 – Nel caso di cessazione della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell'assemblea che essi devono convocare perché provveda alla rielezione dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato sarà stabilita dall'Assemblea.

La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Articolo 18 - Qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea ordinaria, il Consiglio, dopo ogni rielezione, entro dieci giorni dall'Assemblea ordinaria, designa tra i suoi membri un Presidente; il Consiglio di Amministrazione può designare altresì tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti e può nominare un Amministratore Delegato.

Nomina pure un segretario nella persona di un consigliere o di un dipendente, con qualifica non inferiore a quadro direttivo di una società del Gruppo Banca Sella e, per determinati oggetti, di volta in volta, di un notaio.

Articolo 19 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o l'Amministratore Delegato o due Sindaci ne ravvisino la necessità e negli altri casi previsti dalla Legge.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telecomunicazione scritta da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Della convocazione è data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi modi e termini.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio, così come del Comitato Esecutivo, e degli altri Comitati Decisionali, se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, e, se nominati più Vice Presidenti, dal più anziano di età e, se assenti o non nominati anche i Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato, se nominato. In caso di assenza di questi la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età fra i consiglieri presenti. In caso di assenza od impedimento del segretario, le funzioni relative sono svolte da un consigliere o da un dipendente di una società del Gruppo Banca Sella, con qualifica non inferiore a quadro direttivo, nominato dal Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la redazione e la modifica dei regolamenti interni per gli aspetti più rilevanti della vita aziendale;
- l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale;
- la nomina e revoca del Direttore Generale, del suo Vice, dei dirigenti e dei quadri direttivi di terzo e quarto livello;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la cessione di immobili, nonché la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari per uso proprio, con l'esclusione degli acquisti, costruzioni, ristrutturazioni e cessioni di immobili effettuati in funzione di contratti di leasing sottoscritti con clientela;
- l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi

- secondarie, succursali e rappresentanze;
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
  - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 22 - E' facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni suoi membri, determinandone la durata, la composizione ed il funzionamento e/o ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Quando ricorrono motivi di urgenza e di necessità, il Comitato Esecutivo, eventualmente riunito dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominato, con comunicazione anche non formale e senza termine di preavviso, delibera anche per quanto è riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In tali casi le deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima successiva riunione.

All'Amministratore Delegato può essere conferita anche la carica di Direttore Generale.

Non è peraltro ammesso il cumulo in una stessa persona di tutte e tre le cariche di Presidente, di Amministratore Delegato e di Direttore Generale.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ad ogni riunione consiliare e comunque almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Articolo 23 - L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori, dei membri del Comitato Esecutivo, se nominato, e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione fissa oppure in parte fissa ed in parte raggugliata agli utili effettivamente ottenuti.

#### TITOLO V

##### Direzione

Articolo 24 - Il Consiglio può nominare ogni anno i componenti la Direzione della Società, determinandone la qualifica, ivi compresa eventualmente la carica di Direttore Generale, le attribuzioni disgiuntamente o congiuntamente tra due di essi, gli obblighi e le condizioni.

La Direzione riferisce al Consiglio di Amministrazione e, oltreché al Presidente, anche all'Amministratore Delegato, se nominato.

Alla Direzione compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, se nominato.

Ad essa è affidata l'organizzazione e la conduzione degli affari correnti della Società.

Essa partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

#### TITOLO VI

##### Rappresentanza e firma sociale

Articolo 25 - Il Presidente ha individualmente, senza che occorra speciale autorizzazione, la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato, e la rappresentanza del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, se nominato, nei confronti tanto dei terzi che dei soci e degli organi sociali.

Il Presidente e, se nominati, il/i Vicepresidente/i, in ordine di anzianità e, in caso di loro assenza o impedimento, anche temporanei, l'Amministratore Delegato, hanno individualmente e con potere deliberante la rappresentanza della Società davanti agli organi giurisdizionali ordinari e speciali compresa la Corte Costituzionale, così dello Stato come dell'Unione Europea, nonché stranieri od internazionali, in ogni grado o sede, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori ed eleggere domicili, nonché la rappresentanza della Società avanti la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi, gli Uffici del Debito Pubblico, dei pubblici registri immobiliari o non, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Poste Italiane S.p.A. e di ogni altro ufficio pubblico, anche straniero od internazionale, con facoltà di rilasciare anche quietanze.

Il Consiglio può conferire poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, ad amministratori, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della Banca o di altre società del Gruppo Banca Sella. Medesimi poteri potranno essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Banca o al Gruppo Banca Sella.

## TITOLO VII

### Collegio Sindacale e Controllo Contabile

Articolo 26 – L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, e delle Assemblee e debbono riunirsi almeno ogni 90 giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente del Collegio sindacale o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 27 – Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito dall'assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 2409 bis - terzo comma - del Codice Civile, il controllo contabile può essere attribuito al Collegio Sindacale, qualora la società non sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio.

## TITOLO VIII

### Bilanci ed Utili

Articolo 28 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale, seguendo le norme di legge e di consuetudine e con quei criteri di prudenza che esso ritiene opportuni.

Gli utili netti, dopo la detrazione del dodici per cento, da accantonarsi al fondo di riserva ordinario fino a che esso abbia raggiunto il quaranta per cento del capitale sociale e dopo

la detrazione di un ulteriore quaranta per cento da accantonarsi a riserva statutaria, vengono distribuiti agli azionisti come dividendo sulle azioni salva diversa deliberazione della Assemblea, la quale può destinare in sede ordinaria in tutto od in parte gli utili disponibili, nonché quelli di precedenti esercizi accantonati a nuovo od a riserve facoltative, per l'accantonamento alle riserve Ordinaria, Straordinaria o Facoltative, per svalutazione di partite dell'attivo, per acquisto di azioni sociali o per altri fini sociali. I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

TITOLO IX  
Disposizioni generali

Articolo 29 – Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della società o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente è regolato sulla base del disposto dell'art. 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 30 – La società si scioglie per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge.

Nell'ipotesi di scioglimento della Società, spetta all'Assemblea nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso

Articolo 31 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Società è regolata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.

Biella, 8 settembre 2005 - Visto per l'inserzione:

- Maurizio SELLA

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI  
FOGLIO ED ALL'ALLEGATO.

REGISTRATO A BIELLA IL 14 SETTEMBRE 2005

BIELLA, 14 SETTEMBRE 2005

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*